

Scheda informativa

Condizioni di partecipazione (art. 26 LAPub/ CIAP) e criteri di idoneità (art. 27 LAPub/ CIAP)

Berna, luglio 2022

Fase della procedura d'appalto: le condizioni di partecipazione (art. 26 LAPub/CIAP in combinato disposto con l'art. 12 LAPub/CIAP) sono applicabili per legge, tuttavia devono essere indicate almeno nella documentazione del bando (art. 36 lett. c LAPub/CIAP). I criteri di idoneità della commessa specifica (art. 27 LAPub/CIAP) devono essere menzionati nel bando (art. 35 lett. n LAPub/CIAP).

Il committente deve garantire, nell'ambito della procedura di aggiudicazione, il rispetto, rispettivamente l'adempimento delle condizioni di partecipazione e dei criteri di idoneità. L'obbligo per il committente di garantire l'adempimento delle condizioni di partecipazione ex art. 26 cpv. 1 LAPub da parte degli offerenti si estende anche alla fase della fornitura delle prestazioni. La possibilità per il committente di adempiere con efficacia a questi obblighi anche dopo la conclusione del contratto con l'aggiudicatario comporta in linea di principio la pattuizione degli obblighi e dell'applicazione degli obblighi nonché di garanzie pertinenti da parte dell'aggiudicatario. Il committente deve indicare nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui devono essere prodotte (art. 26 cpv. 3 LAPub/CIAP; art. 27 cpv. 3 LAPub/CIAP).

Se un offerente (o il suo subappaltatore) non adempie (più) le «condizioni di partecipazione alla procedura», in particolare le condizioni di partecipazione e/o i criteri di idoneità, è dato un motivo di revoca o di esclusione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 lett. a LAPub/CIAP. L'inadempimento successivo alla conclusione del contratto può avere conseguenze contrattuali.

Definizioni ed esempi

La LAPub e il CIAP contengono **condizioni di partecipazione** obbligatorie («CP»), che gli offerenti – e i loro subappaltatori – devono adempiere e comprovare nelle loro offerte per poter partecipare alla procedura di aggiudicazione e perché la loro offerta sia considerata nella valutazione. Le CP sono *indipendenti dalla commessa specifica* e sono applicabili per legge, tuttavia l'articolo 36 lettera c LAPub/CIAP prevede che siano indicate almeno nella documentazione del bando.

Devono essere osservate segnatamente le seguenti condizioni (art. 26 in combinato disposto con l'art. 12 LAPub/CIAP):

- disposizioni in materia di tutela dei lavoratori;
- condizioni di lavoro;
- parità salariale tra donna e uomo;
- diritto in materia ambientale;
- pagamento delle imposte dovute e dei contributi alle assicurazioni sociali;
- rinuncia ad accordi illeciti in materia di concorrenza.

Queste condizioni sono talora precisate negli allegati alla LAPub / al CIAP a seconda del luogo della prestazione (in Svizzera o all'estero). Sono possibili ulteriori CP, segnatamente relative all'osservanza dei principi di trasparenza, della parità di trattamento e della non discriminazione. La SECO pubblica un [elenco di datori di lavoro che, in applicazione dell'articolo 13 LLN, sono esclusi da appalti pubblici a livello nazionale](#) e un [elenco di imprese e lavoratori indipendenti stranieri che, ai sensi dell'articolo 9 LDist, non possono offrire i loro servizi in Svizzera](#).

I **criteri di idoneità («CI»)** sono definiti caso per caso in riferimento alla commessa specifica, resi noti nel bando e comprovati nelle offerte. Formulano i requisiti posti agli offerenti in merito alle loro capacità e competenze in termini specialistici, finanziari, economici, tecnici e organizzativi (cfr. l'elenco non esaustivo di cui all'art. 27 cpv. 2 LAPub/CIAP).

Esempi di CI (a seconda del tipo di commessa):

- esperienze con progetti analoghi, comprovate da referenze attuali;
- organizzazione del progetto da parte dell'offerente (organigramma funzionale da cui si evincono le attività e le responsabilità);
- qualifica dei quadri (p. es. indicazione del nome delle persone chiave con responsabilità di condotta per l'esecuzione della commessa indicando i loro certificati professionali, i diplomi o i titoli, compresi quelli della formazione postdiploma);
- organico (p. es. numero di occupati espresso in equivalenti a tempo pieno, distinguendo tra dirigenti, personale operativo e personale amministrativo)

nonché il personale in formazione [praticantato o apprendistato]);

- capacità produttiva;
- dotazione di materiale (p. es. risorse logistiche disponibili per i lavori di revisione, manutenzione e riparazione);
- certificazione riferita all'oggetto della prestazione.

I CI limitano la cerchia dei potenziali offerenti per mantenere entro limiti ragionevoli l'onere (economico) della procedura, ma in nessun caso il tipo e il numero dei criteri possono ostacolare o impedire una concorrenza efficace. Non devono essere altresì formulati criteri inappropriati, per esempio discriminanti. È dunque necessario che i CI siano sempre scelti accuratamente e con attenzione (limitati allo stretto indispensabile) anche per garantire una concorrenza efficace.

Esempi di CI non ammessi: CI riferiti al luogo (p. es. domicilio fiscale, posti di lavoro locali), quote femminili o maschili.

Rimandi/Link

→ *Guide, fasi #5.2 e #6.2*

→ *Scheda informativa «La sostenibilità negli appalti pubblici»*

→ *Per maggiori informazioni si invita a consultare, per esempio, CCAP ([PERIMAP](#), [E-Learning und Forum öffentliches Beschaffungswesen](#), [Modelli & strumenti di lavoro CCAP](#)): KBOB ([Raccolte di documenti «Cockpit»](#)); *Guide romand* ([allegato N](#) e [allegati Q](#)).*

Momento di produzione della prova e conseguenze del mancato adempimento

In linea di principio l'osservanza delle CP e l'idoneità dell'offerente devono essere garantite in qualunque momento, a partire dalla presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, durante la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione della commessa. Per quanto riguarda le CP, l'adempimento deve essere assicurato anche durante la fornitura della prestazione (art. 26 cpv. 1 [LAPub/CIAP](#)).

Il committente indica almeno nella documentazione del bando i giustificativi e le informazioni richiesti come *prove* e *quando* produrle (art. 26 cpv. 3 [LAPub/CIAP](#); art. 27 cpv. 3 [LAPub/CIAP](#)). Se non è stabilito alcun termine, dovranno essere presentate al più tardi entro il termine di presentazione delle offerte. Anche in considerazione dell'onere richiesto agli offerenti, la natura e la portata delle prove

devono rimanere proporzionate e limitate a quanto necessario per la commessa. Per verificare l'adempimento delle CP e dei CI durante l'esecuzione della commessa, il committente può disporre verifiche specifiche per settori o gruppi di beni (p. es. audit).

Il mancato adempimento delle CP e/o dei CI comporta in linea di principio l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione o la revoca dell'aggiudicazione (art. 44 cpv. 1 lett. a [LAPub/CIAP](#)). Se il contratto è già stato stipulato, sono dapprima applicabili le disposizioni per l'applicazione degli obblighi previste dal contratto. In merito alle peculiarità della procedura selettiva si veda più avanti.

Rimandi

→ *Guide, fase #6.3*

→ *Scheda informativa «Rettifica delle offerte»*

Esempi di prove da addurre

Generalmente il committente chiede come prova dell'adempimento delle CP almeno un'*autodichiarazione* validamente firmata (p. es. sotto forma di modulo), eventualmente con estratti del registro. Sono ipotizzabili anche conferme di controlli avvenuti da parte di autorità o di organi (cfr. art. 12 cpv. 5 [LAPub/CIAP](#)). L'articolo 28 [LAPub/CIAP](#) dà facoltà al committente o all'*autorità competente ai sensi delle disposizioni cantonali d'esecuzione* di tenere elenchi degli offerenti che, grazie alla loro idoneità, adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche. [I Cantoni possono tenere elenchi centralizzati.](#)

Ulteriori esempi di prove dell'adempimento delle CP:

- prove riguardanti le assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD/AFam/LAINF/LPP/indennità giornaliera in caso di malattia);
- certificato di conformità o prova della firma di un CCL o di un contratto equivalente;
- prova della parità salariale o [autodichiarazione](#);
- attestazione del pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali ed eventualmente dell'IVA e della ritenuta alla fonte.

Prove frequenti di adempimento dei CI nella prassi sono gli estratti del registro delle esecuzioni, gli organigrammi, i dati e i documenti giustificativi sui progetti di riferimento o sulle qualifiche professionali del personale chiave, per esempio il curriculum vitae. Per

definire e verificare le prove, il committente può fare riferimento ai sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale (prove equipollenti devono essere ammesse).

Ulteriori esempi di prove dell'adempimento dei CI:

- dichiarazione della cifra d'affari come prova di un determinato rapporto tra il valore della commessa e la cifra d'affari annua;
- conferma scritta con documentazione verificabile delle conoscenze linguistiche delle persone chiave;
- prova delle tecnologie di fabbricazione richieste, p. es. CAD;
- prova che l'offerente e gli eventuali subappaltatori dispongono di un sistema interno di gestione della qualità adottato e periodicamente verificato oppure di un sistema di gestione della qualità conforme allo standard ISO [denominazione esatta] «o equivalente».

Rimandi/Link

→ Per maggiori informazioni si invita a consultare, per esempio, la CA (documenti sull'[autodichiarazione](#)); KBOB ([Raccolte di documenti \[«Cockpit»\]](#), sotto la «parte B»); Guide romand ([allegati P](#) [TB]: P1, P2 [Cantone GE], P3 [Cantone VS], P6 e P7); [allegati Q](#) [CI]); www.labelinfo.ch.

Particolarità

1) Divieto di un doppio esame dei CI e considerazione della maggiore idoneità

I CI devono essere distinti dai criteri di aggiudicazione («CA»). Il *doppio esame* dell'idoneità sotto i due punti di vista dell'idoneità e dell'aggiudicazione non è ammesso, tuttavia il committente può considerare, in determinate circostanze, una *maggior idoneità* al di là di un determinato requisito minimo (CI) nella valutazione dell'offerta (CA).

Esempio: come CI ci si può basare su il numero di referenze o su un requisito minimo qualitativo (p. es. determinate dimensioni di un'opera edile); la qualità della prestazione fornita (consultando le referenze) e la sua comparabilità con la prestazione da fornire possono essere valutate come criterio di aggiudicazione. Attenzione: occorre stabilire chiaramente se il progetto di riferimento deve

essere concluso oppure se tra le referenze è possibile indicare anche progetti in corso.

2) Procedura selettiva

Nella procedura selettiva l'osservanza delle CP e l'adempimento dei CI definiti nel bando sono verificati nella fase di prequalifica (nella valutazione delle domande di partecipazione / primo livello della procedura). In base alla decisione di prequalifica gli offerenti ritenuti idonei sono invitati, in una fase successiva, a presentare le proprie offerte che vengono quindi valutate secondo i CA.

Se il committente limita il numero di offerenti invitati a presentare l'offerta nella seconda fase, nella procedura selettiva è possibile anche una valutazione dei CI in base al *grado di idoneità*. In tal caso, sulla base dei CI (valutabili) si procede a valutare la maggiore idoneità e a predisporre una graduatoria che consenta di selezionare gli offerenti per la seconda fase della procedura (cfr. punto precedente, «Considerazione della maggiore idoneità»). Questa procedura (limitazione del numero di offerenti ammessi) deve essere descritta in modo trasparente nel bando.

Esempi: numero di referenze comparabili, numero di anni di esperienza delle persone chiave.

Rimandi

→ *Guide, fase #5.2*

Ulteriori informazioni

[Segreteria della DCPA/CAP](#) o Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione CCAP